

Accesso alla dichiarazione precompilata

a cura di Devis Nucibella

Indice

<i>Premessa</i>	2
<i>I dati della dichiarazione precompilata</i>	3
<i>Le novità</i>	5
<i>Accesso alla dichiarazione precompilata</i>	6
<i>Scegliere il modello</i>	12
<i>I vantaggi</i>	14
<i>Delega ad un Caf o professionista oppure ad un sostituto d'imposta</i>	15
<i>Il conguaglio</i>	17
<i>Il nuovo calendario</i>	19

Premessa

A partire dallo scorso **5 maggio** scorso è possibile accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Le modifiche al 730 precompilato potranno essere effettuate dal 14 maggio e procedere quindi con il suo invio.

A partire da quest'anno il conguaglio avviene a seconda della data di presentazione della dichiarazione e della data di conclusione delle operazioni di assistenza fiscale.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

I dati della dichiarazione precompilata

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i **dati contenuti nella Certificazione Unica**, che viene inviata all'Agenzia delle entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli **oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate**, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di "sistemazione a verde";
- alcune **informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- altri **dati presenti nell'Anagrafe tributaria**: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.

Le principali **fonti utilizzate** per precompilare i quadri del modello 730 sono elencate nel seguente prospetto:

- FRONTESPIZIO
 - Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
- PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO
 - Certificazione Unica
- QUADRO A Redditi dei terreni
 - Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
- QUADRO B Redditi dei fabbricati
 - Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
- QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
 - Certificazione Unica
- QUADRO D - Altri redditi
 - Certificazione Unica
- QUADRO E - Oneri e spese
 - Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
- QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati
 - Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
- QUADRO G - Crediti d'imposta
 - Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

Per le spese sostenute «nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico», se nelle comunicazioni trasmesse alle Entrate dai soggetti terzi «non è stato indicato «il soggetto che ha sostenuto la spesa», l'onere viene inserito nel modello precompilato «dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico» (informazioni in possesso delle Entrate, «sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d'imposta con le certificazioni uniche».

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Le novità

Quest'anno nella dichiarazione precompilata sono più numerose le informazioni sulle spese sanitarie. Sono presenti, infatti, le spese per le **prestazioni sanitarie** erogate dai seguenti professionisti sanitari:

- tecnici sanitari di laboratorio biomedico
- tecnici audiometristi
- tecnici audioprotesisti
- tecnici ortopedici
- dietisti
- tecnici di neurofisiopatologia
- tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- igienisti dentali
- fisioterapisti
- logopedisti
- podologi
- ortottisti e assistenti di oftalmologia
- terapeuti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
- tecnici della riabilitazione psichiatrica
- terapeuti occupazionali
- educatori professionali
- tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
- assistenti sanitari
- biologi.

Nella dichiarazione precompilata sono presenti, inoltre, le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari e dalla farmacia dell'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra. Quest'anno nella dichiarazione precompilata sono più complete anche le informazioni sui contributi versati per i lavoratori domestici. In particolare, sono presenti anche i contributi previdenziali versati all'INPS con lo strumento del "**Libretto di famiglia**". Questi nuovi oneri e spese si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni dall'Agenzia delle Entrate.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Accesso alla dichiarazione precompilata

Gli scorsi anni la dichiarazione precompilata era resa disponibile per il contribuente a partire dal 15 aprile.

Quest'anno a seguito della diffusione dell'epidemia Covid 19 l'art. art. 61-bis comma 2 del D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") ha previsto che il termine per la messa a disposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020) venga differito dal 15 aprile **al 5 maggio 2020**.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate, del 30 aprile 2020, disciplina le regole per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

Inoltre, al medesimo provvedimento occorre riferirsi per i richiami contenuti nei precedenti documenti emanati dalla stessa Agenzia (Prov. 23/02/2015, 11/04/2016, 7/04/2017, 9/04/2018 e 12/04/2019).

Come indicato in precedenza il modello viene messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto: online, accedendo al sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;

in ufficio, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando:

- un'identità SPID – Sistema pubblico d'identità digitale;
- le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps;
- una Carta Nazionale dei Servizi.



In questa area riservata, oltre alla dichiarazione precompilata potrai consultare anche le fatture elettroniche relative ai tuoi acquisti in qualità di consumatore finale.

Credenziali CNS SPID

Utente:

Password:

Codice PIN:

Dopo aver inserito le credenziali, viene visualizzata la **homepage** dell'applicazione della dichiarazione precompilata.

La tua dichiarazione precompilata

Utente:
Anno di dichiarazione: 2020 (anno d'imposta 2019)
[Cambia anno di dichiarazione](#)

Home Visualizza i dati Scegli il modello Compila e invia Dichiarazione inviata

Benvenuto,

In evidenza

La tua dichiarazione è stata elaborata e precompilata il **07/04/2020**.

Dal **5 maggio** puoi visualizzare la tua dichiarazione precompilata e il relativo foglio riepilogativo: [Visualizza](#)

Dal **14 maggio** puoi accettarla, modificarla e inviarla.

Per visualizzare le dichiarazioni precedenti al 2020: [Cambia anno di dichiarazione](#)

Se hai utilizzato le credenziali Fisconline/Entratel, puoi verificare la tua situazione immobiliare, cliccando 'Accedi ai dati catastali' nel box Fisconline/Entratel.

Contatti

La tua e-mail: @it

[Contatti](#)

Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di informazioni e assistenza puoi consultare il sito:

[Info e Assistenza](#)

Fisconline/Entratel

Per le altre informazioni sulla tua posizione fiscale e servizi online:

[Accedi a Fisconline/Entratel](#)

Per verificare la tua situazione immobiliare:

[Accedi ai dati catastali](#)

A che punto sei:

Visualizza i dati Scegli il modello Compila e invia Dichiarazione inviata

1. **Visualizza i dati**
Controlla che i dati utilizzati per predisporre la tua dichiarazione siano completi e corretti.

2. **Scegli il modello**
Scegli il modello per predisporre la tua dichiarazione. Scegli se accettare o modificare la dichiarazione precompilata.

3. **Compila e invia**
Modifica o accetta i dati della tua dichiarazione. Visualizza, stampa e invia la tua dichiarazione.


4. **Dichiarazione inviata**
Consulta le dichiarazioni inviate, le ricevute degli invii. Effettua i versamenti F24.

Nel caso in cui la dichiarazione precompilata non sia stata predisposta dall'Agenzia delle Entrate, è possibile utilizzare l'applicazione **“La tua dichiarazione precompilata”** per compilare autonomamente e inviare la dichiarazione.


Oltre a visualizzare, accettare (modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2020 possibile consultare e, se necessario, correggere le dichiarazioni precompilate degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 purché inviate tramite l'applicazione web.

L'apposita funzione "Cambia anno di dichiarazione" consente di selezionare la dichiarazione di interesse.

Per le eventuali modifiche si deve utilizzare il modello Unico 2016 integrativo oppure il modello Redditi 2017, 2018 o 2019 integrativo che l'Agenzia mette a disposizione con i dati presenti nella dichiarazione inviata.

<p>Informazioni generali</p>	<p>Nella parte centrale della Home viene visualizzato, oltre alle informazioni anagrafiche, anche lo stato della dichiarazione.</p>  <p>The screenshot shows a web interface with a blue header containing a home icon and the text "Benvenuto, [nome]". Below this is a section titled "In evidenza" with a dark blue background. The text in this section states: "La tua dichiarazione è stata elaborata e precompilata il 07/04/2020." It then provides instructions: "Dal 5 maggio puoi visualizzare la tua dichiarazione precompilata e il relativo foglio riepilogativo: Visualizza" and "Dal 14 maggio puoi accettarla, modificarla e inviarla." There is also a link: "Per visualizzare le dichiarazioni precedenti al 2020: Cambia anno di dichiarazione". At the bottom of the section, it says: "Se hai utilizzato le credenziali Fisconline/Entratel, puoi verificare la tua situazione immobiliare, cliccando 'Accedi ai dati catastali' nel box Fisconline/Entratel." Below the "In evidenza" section is a "Messaggi" section with a dark blue header and a bell icon. The text below it says: "Non ci sono messaggi da leggere."</p>
<p>A che punto sei</p>	<p>Nella sezione "A che punto sei" si trovano evidenziati i passi già compiuti e quelli ancora da fare per poter inviare la dichiarazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Visualizza i dati: è possibile controllare che i dati presenti nella dichiarazione precompilata siano completi e corretti

2. Scegli il modello: è possibile scegliere il modello da utilizzare per la dichiarazione
3. Compila e invia: dal 14 maggio è possibile accettare o modificare e completare la dichiarazione e dopo procedere all'invio
4. Dichiarazione inviata: dal 14 maggio è possibile controllare l'esito dell'invio, e verificare le ricevute e gli eventuali versamenti F24.




La sequenza dei passi non è modificabile; quindi, si può accedere al passo successivo solo dopo aver completato quello precedente.



I passi già eseguiti risultano attivi, mentre quelli ancora da svolgere sono di colore grigio e non selezionabili.

Menù laterale

Dalla homepage è possibile accedere a:

- Contatti: per inserire i tuoi contatti
- IBAN: per inserire il tuo Iban
- Accessi: per avere informazioni sui soggetti (Intermediari e Caf) che hanno effettuato l'accesso alla tua dichiarazione precompilata




<p>Utente Fisconline/ Entratel</p>	<p>Gli utenti Fisconline/Entratel, per accedere al loro cassetto fiscale e per avere ulteriori informazioni sulla posizione fiscale selezionano “Accedi a Fisconline/Entratel”, mentre per avere informazioni sulla situazione immobiliare selezionano “Accedi ai dati catastali”.</p> <div data-bbox="566 436 1252 840" data-label="Image">  </div>
<p>Visualizza i dati</p>	<p>Nella sezione visualizzi i dati sono presenti i dati della dichiarazione precompilata così come predisposta dall'Agenzia delle Entrate con le informazioni relative a redditi, oneri detraibili e deducibili, versamenti, acconti o eccedenze presenti nell'Anagrafe Tributaria o comunicate dai soggetti obbligati entro i termini previsti dalle norme.</p> <div data-bbox="454 1220 1356 1937" data-label="Image">  </div>

Dopo aver verificato le informazioni presenti nella sezione "Dati considerati per preparare la tua dichiarazione precompilata" e aver controllato il dettaglio delle Spese sanitarie, viene selezionato il link "Scegli il modello" e si accede così al passo successivo.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Scegliere il modello

E' disponibile sia il **modello 730** sia il **modello Redditi PF** precompilati dall'Agenzia delle Entrate, con le informazioni presenti nella banca dati dell'Anagrafe tributaria.



Un lavoratore dipendente o pensionato può accettare il modello 730 così come proposto oppure modificarlo/integrarlo prima dell'invio.

Se, invece, il contribuente è interessato al modello Redditi PF è possibile solo modificarlo/integrarlo e inviarlo.

E' possibile decidere se essere guidati o meno nella scelta del modello.

I modelli che puoi utilizzare sono i seguenti.

<p>730</p>	<p>Il 730 è il modello dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il contribuente che ha il sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) ottiene il rimborso direttamente nella busta paga o nella rata di pensione. Se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.</p>
<p>Redditi PF web</p>	<p>Redditi PF Web è l'applicazione che consente di compilare i principali quadri del modello Redditi PF (fascicolo 1 e, in parte, fascicolo 2) senza scaricare alcun software. Non possono utilizzare Redditi PF Web (ma devono utilizzare Redditi PF Online) i contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello Iva.</p>
<p>Redditi PF Online</p>	<p>Redditi PF Online è il software completo per la compilazione del modello Redditi PF (fascicoli 1, 2 e 3), utilizzabile da tutti i contribuenti con l'installazione sul proprio pc</p>

di un apposito programma. Devono utilizzare Redditi PF Online i contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello Iva.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

I vantaggi

Se il contribuente

- **accetta il 730 precompilato** - direttamente o tramite il proprio sostituto – senza modifiche,
 - non saranno più sottoposti a controllo i documenti che attestano le spese indicate,

i cui dati sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate da medici, strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, dagli ottici, dagli psicologi, dagli infermieri, dalle ostetriche, dai tecnici sanitari di radiologia medica, da università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, dagli amministratori di condominio, dagli asili nido pubblici e privati e dagli enti del terzo settore.

- **presenta il 730 precompilato**, con o senza modifiche, **tramite un intermediario**,
 - il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione,

anche con riferimento agli oneri comunicati dai soggetti terzi, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

L'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni (per esempio l'effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile per cui vengono detratti gli interessi passivi relativi al mutuo).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Delega ad un Caf o professionista oppure ad un sostituto d'imposta

Per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, i contribuenti possono anche rivolgersi ad un **CAF** o **professionista abilitato**, oppure al **sostituto d'imposta** che presta assistenza diretta.

Al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, l'art. 25 del D.L. 23/2020 ha previsto le seguenti possibilità per la "consegna" della delega:

- **1° procedura:** inviare in via telematica (e-mail ordinaria) ai CAF/professionista abilitato:
 - ✓ la "copia per immagine" della delega all'accesso debitamente sottoscritta
 - ✓ e la copia della documentazione necessaria
 - ✓ unitamente alla copia del documento di identità
- **2° procedura:** in caso di necessità (la CM 9/2020 cita l'indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner):
 - ✓ la delega può non essere munita di sottoscrizione
 - ✓ in luogo di quest'ultima, il contribuente può inviare al CAF/professionista abilitato, sempre in via telematica, "copia per immagine" di un'apposita autorizzazione che, tuttavia, la norma prevede predisposta in forma libera e sottoscritta.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 9/2020 ha chiarito che la delega possa consistere, a titolo esemplificativo:

- in un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto della delega/autorizzazione;
- in un video.

anche mediante il deposito nel cloud dell'intermediario.

Tuttavia prosegue precisato che l'attestazione deve contenere le informazioni essenziali quali:

- il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista;

- il consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
- sottoscrizione del contribuente.

Nel caso in cui contribuente si avvalga di tali modalità di consegna, è comunque previsto l'obbligo di ratificare successivamente l'operato, tramite consegna delle citate deleghe (sottoscritta in originale) e della documentazione una volta che sarà dichiarata cessata l'attuale situazione emergenziale.

Le predette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni/modelli/domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS (ad esempio, presentazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, del modello RED e della richiesta del reddito di cittadinanza).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Il conguaglio

Il comma 1, lettera d), D.L. n. 124/2019, ha modificato le disposizioni previste per il **conguaglio** del 730 con entrata in vigore dal 1.1.2021 prevedendo che esso possa avvenire con termine non prestabilito ma a seconda della data di presentazione della dichiarazione e della data di conclusione delle operazioni di assistenza fiscale.

Successivamente il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ne ha anticipato l'entrata in vigore al **1° gennaio 2020**.

	Disciplina fino al 31/12/2019	Disciplina dal 1/01/2020
Dipendenti	Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla retribuzione di competenza del mese di luglio	Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
Pensionati	Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal mese di agosto o di settembre le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.	Gli enti che erogano pensioni effettuano a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione le operazioni di cui al comma 1 e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

Alla luce delle suddette modifiche per il 730/2020 il conguaglio avverrà nei seguenti termini:

- ◆ **dipendenti:** **prima retribuzione utile** e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d'imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (730-4);
- ◆ **pensionati:** dal **secondo mese successivo** a quello del ricevimento dei dati di liquidazione (730-4).

L'esecuzione del conguaglio d'imposta acquista un termine mobile e non più fissato ad una mensilità prestabilita come avveniva fino allo scorso anno.

In questo modo il conguaglio d'imposta potrebbe risultare anticipato rispetto al precedente termine di luglio/agosto o al contrario, potrebbe essere differito verso la fine dell'anno.

Gli stessi termini mobili valgono anche nel caso in cui il conguaglio risulti a debito. In questo caso il contribuente potrebbe privilegiare la presentazione della dichiarazione a fine settembre in modo che il conguaglio avvenga a fine anno.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Il nuovo calendario

Con le modifiche portate dagli ultimi provvedimenti legislativi il calendario del 730 risulta così modificato.

DATE	
5 maggio	E' possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2020
14 maggio	<p>E' possibile accettare, modificare e inviare il 730 attraverso l'applicazione web disponibile sullo stesso portale.</p> <p>Per orientarsi in modo più sicuro e veloce l'amministrazione mette a disposizione una procedura online di compilazione assistita del quadro E per gli oneri detraibili e deducibili.</p> <p>Il modello Redditi, invece, dal 14 maggio, potrà, per il momento, essere soltanto modificato</p>
19 maggio	E' possibile la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello Redditi precompilato
25 maggio	<p>E' possibile completare, integrare, correggere o annullare la dichiarazione dei redditi già trasmessa. In particolare, da questa data è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inviare il modello Redditi aggiuntivo che in pratica completa il 730/2020 precompilato già inviato, presentando il frontespizio e i quadri RM, RT ed RW in caso, ad esempio, di redditi percepiti, nello scorso anno, soggetti, rispettivamente, a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all'estero • inviare il modello Redditi correttivo per rimediare a sviste o dimenticanze nell'inserimento dei dati o per sostituire i modelli 730/2020 o Redditi già inviati • annullare (una sola volta) il 730 già inviato.
22 giugno	Ultimo giorno disponibile per annullare tramite applicazione web il 730 già inviato. (Il 730 può essere annullato una sola volta)
30 giugno	Ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi

<p>30 luglio</p>	<p>Ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi</p>
<p>30 settembre</p>	<p>Ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione dei redditi precompilata 2020 direttamente dall'interessato oppure al sostituto d'imposta o al Caf (la scadenza è stata unificata a prescindere dalla modalità scelta).</p> <p>Ultimo giorno utile per comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore</p>
<p>26 ottobre</p>	<p>Ultimo giorno per la consegna al Caf o a un professionista abilitato del 730 integrativo, possibile soltanto se la modifica comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata</p>
<p>10 novembre</p>	<p>Termine entro cui è possibile presentare il 730 correttivo nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate comunichi che il sostituto d'imposta segnalato nella dichiarazione presentata ha inviato al Fisco un avviso di diniego all'esecuzione del conguaglio. In tal caso, il contribuente può presentare il modello correttivo di tipo 2 indicando un diverso sostituto d'imposta o nessun sostituto d'imposta. Trascorsa la scadenza del 10 novembre, sarà possibile rimediare inviando il modello Redditi</p>
<p>30 novembre</p>	<p>Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730</p> <p>Ultimo giorno utile per il versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con il 730 senza sostituto d'imposta o con il modello Redditi</p>

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

A cura di Devis Nucibella

Giovedì 14 maggio 2020